



Direzione Pianificazione e Progetti

Al
Comune di Rimini
 protocollo.generale@pec.comune.rimini.it
 e p.c.

Al
Comune di Riccione
 comune.riccione@legalmail.it

Alla

Direzione Aeroportuale
 Nord est

Alla

Direzione Operazioni
 Nord

Oggetto: **Aeroporto di Rimini**
Articolo 707 del Codice della Navigazione
Piano di rischio

COMUNE DI RIMINI		
NUMERO PROT.: <i>126447</i>		
DATA	09 LUG 2014	ENTRATA
U.O.: <i>416</i>	MATR.:	MOT.:
CLASSIFICA:		
PRATICA N.		

Con nota prot. 34251 del 16/03/2011 la scrivente Direzione aveva emesso parere favorevole al piano di rischio trasmesso da codesto Comune per le zone di tutela A, B e C ubicate alle spalle della RWY 13.

A seguito dell'aggiornamento della configurazione delle aree di tutela, vigente dal 20/10/2011 con l'emendamento 7 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, codesto Comune ha inoltrato, con nota prot. 224732 del 12/12/2013, il completamento del piano di rischio per il territorio di propria competenza.

Come noto il piano di rischio dell'aeroporto dei Rimini interessa, in considerazione della geometria delle aree di tutela, oltre al territorio di codesto Comune il territorio del Comune di Riccione.

Si rappresenta che, secondo quanto riportato nelle linee guida del Regolamento, nel caso in cui il piano di rischio di un aeroporto interessi il territorio di più comuni questo deve esser redatto in maniera coordinata, al fine di poter verificare

l'uniformità dei criteri di definizione dei parametri urbanistici per la programmazione dell'uso del territorio.

La scrivente Direzione, anche se il piano non è stato redatto in maniera coordinata ha comunque avviato il processo istruttorio. Dall'esame della documentazione sono emerse alcune carenze in merito alla valutazione carico antropico esistente e previsto nelle aree di tutela, derivante dall'adozione dello strumento urbanistico vigente. Pertanto, a seguito dei colloqui intercorsi, il Comune di Rimini ha integrato, con nota prot. 107664 del 13/06/2014, la documentazione inizialmente trasmessa.

Dall'esame della documentazione è emerso che sono state apportate delle modifiche rispetto al piano precedentemente adottato; in particolare sono state variate le NTA per la zona di tutela C, ubicata alle spalle della RWY 13. Tale modifica sembrerebbe non in contrasto con le finalità del piano, in quanto la variazione rispetto al piano adottato è contenuta.

Relativamente le fasce laterali C e D, l'esame ha evidenziato una sostanziale coerenza con:

- le linee guida contenute al Capitolo 9 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC;
- le caratteristiche operative delle operazioni di volo che riguardano il sorvolo del territorio del Comune di Rimini.

Si rileva inoltre una generale condivisione delle valutazioni relative al carico antropico previsto nell'area interessata dall'impronta del piano di rischio e della conseguente modifica degli strumenti urbanistici vigenti ad eccezione di quanto riguarda la "Norma generale" dell'art. 9 quarter delle NTA.

Tale norma sembrerebbe consentire la realizzazione di funzioni terziarie ricreative o di spettacolo e sportive con un limite di presenza di persone che andrà drasticamente ridotto anche perché non risulta coerente con i principi alla base del piano di rischio.

Pertanto si raccomanda a codesta Amministrazione di definire un nuovo limite legato al grado tutela delle aree di rischio, e quindi differenziato per aree di tutela, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento.

Fermo restando il rispetto delle **raccomandazioni** si esprime **parere favorevole**, per gli aspetti di competenza, sul piano di rischio trasmesso, restituendo una copia firmata e timbrata dello stesso.

A seguito del presente parere, in ottemperanza alle previsioni del 5° comma dell'art.707 del Codice della Navigazione, il Comune potrà approvare autonomamente i relativi progetti ricadenti nelle aree di tutela del piano di rischio, rimanendo responsabile per quanto riguarda la verifica dei livelli di carico antropico dichiarato sia in fase di autorizzazione che di realizzazione delle opere.

Si ricorda che tale parere riguarda esclusivamente tematiche connesse con la tipologia di destinazioni d'uso e di livelli di carico antropico consentiti all'interno delle aree di tutela dei piani di rischio, non concernendo il rilascio di eventuali autorizzazioni circa la problematica degli ostacoli alla navigazione aerea.

A margine di quanto sopra si invita il Comune di Riccione, che legge per conoscenza, a completare il piano di rischio per le rimanenti aree di tutela, ricordando che in carenza di adozione del piano di rischio non possono essere autorizzate nuove opere ed attività nelle aree dallo stesso interessate.

Distinti saluti

Ing. Claudio Eminente

LAT/IAT (ns. prot. 63049 del 13/06/2014)